PROVINCIA DI BIELLA



COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE SEMPLIFICATA

Ai sensi dell'Art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

ELABORATO 4

MODIFICHE ALL'ELABORATO PRB - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Aggiornamento: Luglio 2019

Estensore:

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Geom. Piergiorgio Pozzato

Collaboratore:

Arch. Pianificatore Rossi Elisa

- per gli impianti esistenti, nel caso di interventi di ampliamento, si dovrà provvedere al reperimento di aree per le attrezzature in oggetto, in misura minima del 100 % della superficie lorda di pavimento oggetto dell'intervento;
- le aree occorrenti potranno essere reperite, oltre a quelle già individuate dal Piano, solamente all'interno della destinazione direzionale o commerciale;
 - la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune fra quelle indicate all'Art. 21, comma 1, punto 3 L.R. n° 56/77, di cui almeno il 50% da destinare a parcheggio pubblico.

Art. 3.1.2 - Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale

Le localizzazioni e le destinazioni specifiche delle aree, nel rispetto degli standard di cui all'Art. 22 della Legge Regionale n° 56/77 e ss.mm.ii., sono graficamente indicate negli elaborati del piano.

Quando il P.R.G. include nei perimetri delle aree assoggettate a P.E.C. spazi da destinare a standards urbanistici, l'asservimento di tali servizi avverrà in sede di convenzionamento attraverso: cessione diretta al Comune delle aree di competenza; oppure attraverso la monetizzazione delle aree finalizzate alla acquisizione da parte del Comune per aree SP.

Le destinazioni specifiche previste sono:

- a) aree per attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo:
 dove l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi e decreti in materia;
- b) aree per attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere :
 - dove l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi del settore; in mancanza di esse la superficie coperta non dovrà essere superiore ai 2/3 della superficie di competenza e l'altezza degli edifici non superiore a 12,50 m, purché risulti una distanza dagli edifici circostanti pari almeno all'altezza della costruzione;
- c) aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali:
 - dove è ammesso l'intervento pubblico, ovvero di enti ed associazioni di interesse pubblico o di singolo privati, alle condizioni dettate al precedente art. 3.1.1, per la realizzazione di infrastrutture di servizio alla utilizzazione pubblica delle aree in oggetto. Tali interventi saranno comunque ammissibili solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un progetto generale di sistemazione dell'area considerata.

Art. 3.1.3 - Aree per impianti urbani

Si tratta di aree destinate o destinabili ad impianti cimiteriali, a pubbliche discariche controllate, ad impianti di depurazione, ad impianti tecnici eseguiti da enti pubblici (ENEL, SIP, ecc.) ed opere di urbanizzazioni primarie.

Il piano non individua nuove aree oltre a quelle già esistenti o progettate; per le ulteriori esigenze sono acconsentibili solo le infrastrutture a rete; i parametri edilizi da applicare saranno quelli delle leggi di settore o, in mancanza di esse, saranno quelli di cui all'art 3.3.1 (riguardanti gli impianti produttivi da confermare-IPC); in ogni caso l'intervento, se svolto da enti diversi dal Comune, è soggetto alla concessione gratuita, trattandosi di impianti che costituiscono opere di urbanizzazione.

All'interno del presente articolo rientrano anche le aree rappresentate nella cartografia di piano mediante la simbologia "Vincoli – CORDAR"

NOTE:

- le parti evidenziate in azzurro sono oggetto delle modifiche introdotte dalla variante parziale n°3 al P.R.G.
- le parti evidenziate in verde sono oggetto delle modifiche introdotte dalla variante semplificata al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17bis comma 6 della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.